

## CIRCOLARE N. 24 DEL 05/12/2025

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

riportiamo una sintesi di alcune novità che potrebbero essere di Vostro interesse:

<b>IMPOSTE VERSATE ALL'ESTERO: CERTIFICAZIONE DEL SOSTITUTO PER LE DETRAZIONI IN ITALIA</b>	
<p>La Corte di giustizia tributaria di Como, con la sentenza n. 279/1/2025, ha statuito che le imposte pagate all'estero sui redditi di capitale ivi prodotti sono detraibili dall'imposta da assolvere in Italia, se gli stessi redditi siano stati assoggettati a imposizione per legge anche in Italia, mediante ritenuta o imposta sostitutiva. A tal fine, il contribuente può dare prova di avere versato all'estero le imposte in modo definitivo, anche mediante la certificazione del sostituto di imposta.</p> <p>Nel caso esaminato, il ricorrente aveva impugnato il silenzio rifiuto dell'Ufficio formatosi sull'istanza di rimborso delle imposte pagate sui dividendi di fonte estera. In particolare, la richiesta si fondava sul fatto che i proventi erano stati assoggettati a tassazione prima in Svizzera (con l'applicazione della ritenuta del 15%) e successivamente in Italia (con l'applicazione della ritenuta del 26%) e che quindi, in base all'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, il contribuente aveva il diritto a detrarre integralmente dall'imposta pagata in Italia quella versata all'estero. L'Ufficio si costituiva in giudizio sostenendo che il diniego era invece legittimo, dal momento che non era stata fornita la prova della definitività delle imposte pagate all'estero mediante apposita certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera, e in quanto il reddito estero non aveva concorso alla formazione del reddito imponibile.</p> <p>Investita dalla questione, la competente Corte ha accolto il ricorso, richiamando in primo luogo i principi espressi in materia dai giudici di legittimità, secondo i quali, le imposte pagate all'estero sui redditi di capitale ivi prodotti sono detraibili qualora il medesimo reddito di fonte estera venga assoggettato a tassazione in Italia mediante ritenuta o imposta sostitutiva non su richiesta del beneficiario, ma obbligatoriamente.</p> <p>Nel caso in esame il diritto alla detrazione sussisteva, dal momento che i dividendi di fonte estera erano stati dapprima assoggettati a tassazione in Svizzera e poi avevano scontato la tassazione obbligatoria in Italia con l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% prevista dall'articolo 27, comma 4, del DPR n. 600/1973.</p> <p>Inoltre, i giudici hanno anche ritenuto che il ricorrente avesse dato prova di aver pagato all'estero in modo definitivo le imposte, come emergeva dalla certificazione del sostituto d'imposta svizzero, che attestava il versamento delle ritenute e il parziale rimborso ottenuto.</p>	<p><i>Corte di giustizia tributaria di Como, sentenza n. 279/1/2025</i></p>
<b>DETRAIBILITÀ IVA: CONTA LA DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE</b>	
<p>La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 31511, depositata il 3 dicembre 2025, ha statuito che la detraibilità dell'IVA relativa a beni immobili non è esclusa dalla mera classificazione catastale abitativa, dovendo valutarsi l'inerenza all'attività d'impresa sulla</p>	<p><i>Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31511, depositata il 3 dicembre 2025</i></p>

<p>base dell'utilizzo concreto o anche solo prospettico del bene, secondo l'intenzione iniziale del soggetto passivo e in coerenza con il principio di neutralità dell'Iva.</p> <p>I giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto illegittimo l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate con cui era stata rettificata l'IVA relativa a lavori di ristrutturazione e ampliamento di un immobile di una società alberghiera, accatastato come abitativo.</p> <p>Più in particolare la competente Corte di seconde cure aveva rilevato l'esistenza di perizie tecniche asseverate che attestavano la completa destinazione turistico-alberghiera degli interventi ed escluso che l'Agenzia delle Entrate avesse provato un utilizzo abitativo dell'immobile da parte del custode o del titolare.</p> <p>L'ufficio era ricorso dinanzi la Corte di Cassazione e aveva eccepito l'errore del giudice di appello nel riconoscimento della detraibilità dell'IVA relativa in questione nonostante l'immobile fosse accatastato come abitativo.</p> <p>Secondo l'amministrazione finanziaria, invece, doveva applicarsi il divieto previsto dall'articolo 19-bis1, lett. i) del DPR n. 633/1972, in base al quale non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati.</p> <p>I giudici di legittimità, di contro, hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso riprendendo un orientamento diffuso, secondo il quale non rileva la classificazione catastale, ma l'effettiva destinazione all'attività d'impresa dell'immobile. Di conseguenza il diritto alla detrazione IVA non può essere negato sulla base della citata qualificazione catastale dell'immobile, dovendosi verificare la sua effettiva o anche solo prospettica destinazione all'attività di impresa.</p> <p>Ne consegue che la detrazione IVA può essere negata solo se si dimostra – con elementi oggettivi – che l'immobile non sia inerente all'attività d'impresa. Rileva pertanto ai fini della detrazione il criterio dell'inerenza oggettiva e non la categoria catastale.</p>	
<b>RIMBORSO DEL TAXI AL DIPENDENTE IMPONIBILE CON PAGAMENTO NON TRACCIATO</b>	
<p>L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 4 dicembre 2025, n. 302, ha chiarito che il rimborso delle spese per l'utilizzo del taxi in Italia sostenute in contanti da parte del lavoratore è soggetto a tassazione come reddito di lavoro dipendente. In altri termini, il rimborso delle spese sostenute in Italia dai lavoratori dipendenti non è <u>imponibile Irpef solo a condizione che il pagamento delle stesse avvenga con strumenti tracciabili quali bonifico o carta</u>. Se, invece, il pagamento è in contanti, il rimborso diventa imponibile.</p> <p>Il chiarimento reso è rivolto a un Ministero che deve rimborsare ad una propria dipendente le spese sostenute per spostamenti in taxi, effettuati durante tre missioni di servizio, sia in Italia che all'estero. La particolarità del caso è che, per le corse in Italia, il pagamento è avvenuto in contanti. Da qui il dubbio sul corretto trattamento fiscale del rimborso.</p> <p>Il Ministero ha chiesto se rimborsi delle spese sostenute dal dipendente nel territorio dello Stato (ad esempio, per missioni o viaggi di lavoro) concorrano a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 5 del TUIR.</p> <p>L'Agenzia ha, dapprima, ricordato che il comma 1 del citato articolo 51 del TUIR stabilisce che costituiscono reddito di lavoratore dipendente "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (cosiddetto "principio di onnicomprensività"), compresi i rimborsi spese, salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo.</p> <p>Il successivo comma 5 disciplina il regime fiscale applicabile alle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla normale sede di lavoro.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risposta a istanza di interpello del 4 dicembre 2025, n. 302</i></p>

<p>In particolare, l’Agenzia ha ricordato che in base alla norma l’effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinché i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.</p> <p>Se invece il pagamento delle spese avviene in contanti, anche per trasferte dentro il territorio nazionale, il rimborso di queste somme concorrerà a formare reddito da lavoro dipendente.</p> <p>Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che le amministrazioni pubbliche devono applicare una ritenuta d’acconto sul reddito da lavoro dipendente al momento del pagamento, che deve essere calcolata in base all’aliquota fiscale corrispondente al reddito del dipendente (articolo 29, comma 1, del Dpr n. 600/1973).</p>	
--	--

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani